

Con verbale di gara prot. n. 2215 del 9/1/2017 sono state escluse le seguenti imprese:

- Edil De Baz s.r.l. di Molgora (MB) per la seguente motivazione:

“Dall'esame dell'attestazione SOA (n. 20088/35/00) acquisita dal seggio di gara presso il casellario ANAC, il concorrente risulta qualificato per la categoria prevalente OG1, mentre risulta privo della qualificazione nella categoria scorporabile OS28, obbligatoria per l'esecuzione dei lavori come stabilito dalla disciplina di gara (punto II.2.1 del bando) e come precisato con il chiarimento pubblicato sul sito internet comunale - sezione Bandi di Gara (risposta n.3. e n.4).

Difatti, come indicato a pag. 2 del bando di gara e dall'art.12 c.1 della legge n.80 del 2014, il concorrente sprovvisto della categoria scorporabile OS28 (soggetta a qualificazione obbligatoria in quanto di importo superiore al 10% del totale lavori), per dimostrare il possesso del requisito avrebbe dovuto dichiarare il subappalto del 100% della OS28 e, quindi, per l'intera percentuale del 17,97 % ed eventualmente dichiarare il subappalto della categoria prevalente (OG1) per la restante percentuale pari al 12,03% (per un totale, quindi, del 30% dell'intero importo contrattuale, ai sensi dell'art.105 c.2 del D.Lgs 50/2016), oppure costituire un' A.T.I. di tipo verticale con un'impresa qualificata nella categoria scorporabile.

Il concorrente, invece, nell'istanza di partecipazione (modello “PalazzinaEnricodaMonza DICH) dichiara di voler subappaltare solo il 3% della OG1, mentre nel “modelloDGUE” dichiara di non volere ricorrere al subappalto (barra la casella no).

Pertanto, poiché l'impresa Edil De Baz Srl non risulta in possesso della qualificazione obbligatoria nella categoria scorporabile OS28, né si è avvalsa del ricorso al subappalto per tale categoria come indicato nella lex specialis, viene esclusa dalla gara. Si dà atto che la mancanza di tale requisito necessario per la partecipazione e per l'esecuzione dei lavori costituisce una irregolarità non sanabile con il pagamento della sanzione. Infatti, laddove si consentisse ad un concorrente, sprovvisto della necessaria qualificazione di modificare la dichiarazione relativa alle quote di subappalto, l'integrazione verrebbe a costituire una evidente alterazione del principio della par condicio tra i concorrenti.”

- Edilgrande s.r.l. di Mariano Comense (CO) per la seguente motivazione:

“Il concorrente, privo della qualificazione nella categoria scorporabile OS28, nell'istanza di partecipazione (modello “PalazzinaEnricodaMonza DICH) e nel “modelloDGUE” ha autocertificato di voler subappaltare la Cat. OS28 per il 12,00% e la Cat. OG1 per il 18%, ma la dichiarazione del subappalto della scorporabile OS28 non è idonea a documentare il possesso del requisito richiesto e necessario per l'esecuzione dei lavori.

Infatti, ai sensi dell'art. 12 c.1 della legge n.80 del 2014, della disciplina di gara e del chiarimento pubblicato sul sito internet comunale - sezione Bandi di Gara (risposta n.3. e n.4) il concorrente, non qualificato nella categoria scorporabile OS28 (soggetta a qualificazione obbligatoria), avrebbe dovuto dichiarare il subappalto del 100% della OS28 e, quindi, per l'intera percentuale del 17,97 % (come stabilito al punto II.2.1 del bando di gara) ed eventualmente dichiarare il subappalto della categoria prevalente (OG1) solo per la restante percentuale pari al 12,03% (per un totale, quindi, del 30% dell'intero importo contrattuale ai sensi dell'art.105 c.2 del D.Lgs 50/2016), oppure costituire un' A.T.I. di tipo verticale con un'impresa qualificata nella categoria scorporabile.

Trattandosi, nella specie, di subappalto necessario ed essendo il concorrente non qualificato nella categoria scorporabile OS28, la dichiarazione resa in sede di gara costituisce una irregolarità non sanabile con il pagamento della sanzione, essendo il concorrente sprovvisto di un requisito necessario per la partecipazione e per l'esecuzione dei lavori. Infatti, laddove si consentisse ad un concorrente, sprovvisto della necessaria qualificazione di modificare la dichiarazione relativa alle quote di subappalto, l'integrazione verrebbe a costituire una evidente alterazione del principio della par condicio tra i concorrenti. Pertanto alla luce delle motivazioni sopra indicate, l'impresa Edilgrande s.r.l. viene esclusa dalla gara”